

# NOTIZIARIO

# ASPI



Luglio 2006

Sommaro

## NORME

### Testo unico in materia ambientale

---

È in vigore dal 29 aprile 2006 il D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152, che è testo unico in materia ambientale o codice in materia ambientale. Il testo intero del decreto, i relativi allegati e le prime 18 norme attuative possono essere consultati anche sul nostro sito

[www.associazioneaspi.it](http://www.associazioneaspi.it). Attendiamo che il governo neo eletto riprenda i lavori su questa importante materia ed informeremo puntualmente i nostri lettori sugli sviluppi.

Il testo unico è costituito da sei parti che riguardano altrettanti settori e dagli allegati:

- parte prima – disposizioni comuni, ambito di applicazione, finalità, criteri per l'adozione di provvedimenti successivi,
- parte seconda – procedure per valutazione impatto ambientale strategica (VAS), per valutazione impatto ambientale (VIA), per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC),
- parte terza – difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento, gestione delle risorse idriche,
- parte quarta – gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati,
- parte quinta – tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera,
- parte sesta – tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

La parte quarta contiene gli articoli (dal 177 al 266) che riguardano la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, quindi quella che più riguarda le imprese del nostro settore. Sono considerate in questa parte tutte le materie oggetto delle norme riguardanti la gestione dei rifiuti emanate negli anni passati, sono state riorganizzate ed in parte sostanzialmente modificate. È stato ristrutturato l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (questa è la nuova denominazione) e le relative sezioni regionali; le commissioni regionali saranno presto costituite da otto membri, invece degli attuali quattro, perché sono aggiunti rappresentanti delle categorie interessate e dei sindacati.

È stato introdotto il concetto di rifiuti derivanti da attività di "manutenzione" il cui produttore può essere lo stesso manutentore; è stato esteso il concetto di micro raccolta a quelle attività effettuate con piccoli mezzi di trasporto che travasano a veicoli più grandi e più adatti al trasporto a lunga distanza; è chiarito che i rifiuti stivati su veicoli in configurazione di trasporto costituiscono "stoccaggio" solo dopo le 48 ore dal carico, escluse le ore di interdizione alla circolazione dei veicoli trasporto merci, ammettendo le soste per esigenze di trasporto; sono state apportate modifiche ai registri di carico e scarico dei rifiuti con il decreto attuativo GAB/DEC/97/06 del 2 maggio 2006 per quanto stabilito dagli articoli 190 e 195 del D.Lgs. 151/2006; sono stati esentati dalla denuncia annuale con MUD i produttori di rifiuti non pericolosi, sono riconosciuti sconti sulle fidejussioni a favore del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio alle imprese certificate ISO 14000 e/o EMAS.

Molto altro c'è da sapere consultando con attenzione i 318 articoli del nuovo testo unico in materia ambientale; riteniamo utile richiamare l'attenzione sull'articolo 212 che al comma 8 stabilisce che tutte le imprese che esercitano raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (prodotti nell'ambito della propria attività) come attività ordinaria e regolare, dal 29 aprile 2005 devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali, sia pure con procedure semplificate. Con questa disposizione lo Stato Italiano si adegua a specifiche disposizioni della Comunità Europea.

Ci auguriamo di aver destato nei lettori sufficiente interesse per indurli a consultare i contenuti del nuovo testo unico anche sul sito [www.associazioneaspi.it](http://www.associazioneaspi.it).